

# Antiriciclaggio: dalla teoria alla pratica

**11 dicembre 2014**  
Teatro Manzoni  
Via Monte Zebio, 14/C - Roma

Thomas Kraicsovits  
Dottore Commercialista e membro Commissione Antiriciclaggio

- ✓ **Le verifiche effettuate ed il riscontro documentale da esibire**
- ✓ **L'obbligo formativo a carico degli Studi**

Le verifiche effettuate ed il riscontro documentale da esibire



## I criteri di selezione

- I controlli in materia di antiriciclaggio sui Professionisti possono essere eseguiti dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza
- Gli ordini professionali di cui all'articolo 8, comma 1, promuovono e controllano l'osservanza da parte dei Professionisti iscritti nei propri albi degli obblighi stabiliti dal decreto 231/2007, fermo restando il potere di eseguire controlli da parte del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.

In relazione agli esiti delle verifiche condotte dalla medesima Guardia di Finanza, gli ordini professionali possono attivare i procedimenti di cancellazione per gravi violazioni degli obblighi antiriciclaggio.

## Le verifiche effettuate ed il riscontro documentale da esibire



### I criteri di selezione

- ☞ Mentre l'**ispezione** antiriciclaggio consiste nell'approfondito esame degli aspetti più significativi della posizione del soggetto, il **controllo** è un'attività limitata al riscontro di uno o più atti di gestione come l'istituzione dell'archivio unico o l'accertamento sulle modalità di tenuta dello stesso o del registro della clientela
- ☞ Le indagini possono essere di **iniziativa** o **centralizzate**
  - i. Le **prime** sono attivate da diverse fonti che mettono in luce indici di anomalia e di pericolosità del soggetto vigilato, tra cui:
    - elementi conoscitivi in possesso del reparto della Gdf, sulla base dei precedenti fiscali, penali e di polizia o di pregresse attività di polizia economica e finanziaria
    - le richieste, le attivazioni e le segnalazioni provenienti da altri reparti della GdF
    - input provenienti dalle Autorità di vigilanza di settore
  - ii. Le attività **centralizzate** prendendo spunto dalle migliori esperienze di servizio maturate dai reparti della GdF, nonché dalle analisi di contesto e di rischio di particolari settori economici

Le verifiche effettuate ed il riscontro documentale da esibire



## I criteri di selezione

### Selezione dei target

- Conoscenza della platea dei soggetti da controllare
- Analisi di contesto e di rischio
- Input interni ed esterni (es. risultanze indagini di p.g., segnalazioni da Banca d'Italia, denunce, etc.)

### Disposizioni generali

**Programmazione:** è prevista una procedura analoga a quella adottata per le verifiche fiscali di “medie dimensioni”

Da effettuare solo per le ispezioni antiriciclaggio

Si articola in due fasi (proposta ed approvazione)

L'approvazione compete a Comandante Provinciale e Comandante del Nucleo Speciale Polizia Valutaria.

Le verifiche effettuate ed il riscontro documentale da esibire



## Le richieste di informazioni e la documentazione necessaria

L'attività di ispezione si suddivide in differenti fasi

- Controlli preliminari
- Accertamenti di merito:
  - a) Istituzione archivio unico o registro clientela
  - b) Adeguata verifica dei clienti
  - c) Registrazione e conservazione dei dati
  - d) Segnalazione delle operazioni sospette
  - e) Comunicazione delle infrazioni amministrative al Ministero dell'Economia e delle Finanze
  - f) I doveri degli Organi di controllo
  - g) Formazione del personale

# Le verifiche effettuate ed il riscontro documentale da esibire



## Controlli preliminari

Nelle fasi iniziali dell'ispezione l'unità operativa verifica una serie di elementi che necessitano riscontro documentale



Nello specifico dovrà esser prodotta la documentazione attestante:

- ✓ La legittimazione all'esercizio dell'attività (autorizzazioni, iscrizioni albi, etc.)
- ✓ La descrizione della struttura organizzativa (organigramma, funzionigramma, etc.)
- ✓ L'esistenza di altri uffici o punti operativi (sedi secondarie, unità locali come risultanti da visura camerale)
- ✓ L'individuazione di ruoli, compiti e responsabilità all'interno della struttura antiriciclaggio
- ✓ L'identificazione del personale formalmente incaricato all'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica, di registrazione, conservazione e di segnalazione delle operazioni sospette
- ✓ La verifica del sistema delle deleghe interne

Le verifiche effettuate ed il riscontro documentale da esibire

## Controlli preliminari

Inoltre risulta importante per lo sviluppo dei successivi accertamenti di merito



Dimostrare l'esistenza di normativa interna, modelli di schede e di attestazioni, manualistica, prontuari diffusi ai dipendenti, nonché l'adozione da parte del Professionista di adeguate misure di formazione del personale dipendente incaricato

Riscontrare l'istituzione di eventuali sistemi di controllo interni idonei a verificare il corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio



Le verifiche effettuate ed il riscontro documentale da esibire


## Controlli di merito - AUI

Il verificatore deve riscontrare se l'intermediario abbia istituito l'archivio unico informatico ovvero il registro della clientela

In particolare:



È necessario dimostrare che l'applicativo garantisca la corretta conservazione e la reperibilità dei dati e delle informazioni oggetto di registrazione



Dovrà esser fornita una stampa analitica delle registrazioni effettuate – o di parte di esse – nel periodo oggetto di controllo

Le verifiche effettuate ed il riscontro documentale da esibire




## Adeguata verifica della clientela

Con riferimento alla adeguata verifica della clientela verrà selezionato un campione ritenuto idoneo e rappresentativo delle operazioni/rapporti perfezionati nel contesto dell'attività esercitata dal professionista, potenzialmente da assoggettare all'obbligo di adeguata verifica

A tale fine si potrebbe dover esibire:

- ✓ Un elenco anagrafico dei clienti nel caso di rapporti continuativi, ovvero
- ✓ Un elenco delle operazioni e delle prestazioni professionali poste in essere distinte per rilevanza di importi



In ragione di tale documentazione verrà individuato il campione oggetto di analisi, sulla base ad esempio di:

- Operazioni o prestazioni professionali maggiormente ricorrenti
- Operazioni o prestazioni professionali di importo significativo
- Operazioni o prestazioni professionali con soggetti non residenti o non operanti nella zona di competenza
- Clienti che ricorrono maggiormente al denaro contante
- Operazioni che da un preliminare esame dimostrano profili di incongruità tra importi delle operazioni o prestazioni professionali e capacità reddituali e patrimoniali
- Clienti che eseguono conferimenti o apporti di capitale in società mediante beni in natura per importi palesemente sproporzionati a quelli di mercato
- Operazioni o prestazioni professionali con soggetti che hanno precedenti penali, fiscali, etc.

Le verifiche effettuate ed il riscontro documentale da esibire

## Adeguata verifica della clientela



Relativamente al campione selezionato verrà acquisita tutta la documentazione conservata dal Professionista ispezionato, ai sensi della normativa antiriciclaggio, ovvero quella detenuta ad altro titolo dal medesimo ma comunque ritenuta rilevante ai fini di una compiuta ricostruzione della effettiva operatività della clientela e del relativo profilo di rischio

Quattro step:

1. Verifica documentale se i casi in esame sono stati sottoposti all'applicazione degli obblighi di adeguata verifica
2. In caso di esito positivo se siano stati correttamente adempiuti gli obblighi di ordinari di adeguata verifica, ovvero se si ricade in fattispecie di verifica semplificata, indiretta o rafforzata
3. Controllo costante nei rapporti continuativi
4. Esecuzione degli obblighi di adeguata verifica da parte di terzi

Le verifiche effettuate ed il riscontro documentale da esibire

## Adeguata verifica della clientela



Se siano stati correttamente adempiuti gli obblighi di ordinari di adeguata verifica, ovvero se si ricade in fattispecie di verifica semplificata, indiretta o rafforzata

Esibizione documentale:

- ✓ In caso di verifica semplificata della documentazione comprovante l'esistenza dei presupposti soggettivi (iscrizioni, visure, etc.)
- ✓ In caso di verifica rafforzata gli ulteriori adempimenti posti in essere dall'intermediario
- ✓ In caso di verifica ordinaria
  - La scheda di profilazione del rischio cliente (approccio basato sul rischio)
  - La documentazione relativa all'identificazione del cliente e del titolare effettivo (eventuale attestazione ex. art. 21 DL 231/2007, documento identità, visura CCIAA, codice fiscale, atto notarile, etc.)
  - Effettiva esistenza dei poteri di rappresentanza (patti parasociali, visure, etc.)
  - Documenti necessari a fornire informazioni sullo scopo se sulla natura dell'operazione o del rapporto continuativo
  - Web check e documentazione PEP

## Le verifiche effettuate ed il riscontro documentale da esibire



### Adeguata verifica della clientela

#### Gli obblighi semplificati di adeguata verifica

Casistica prevista dal D.Lgs 231/2007

- Soggetti di cui all'art. 25, comma 1, del D.Lgs. 231/2007
- Uffici pubblica amministrazione, istituzioni ed organismi che svolgono funzioni pubbliche
- Soggetti autorizzati con decreto del MEF

Esibizione documentale:

- ✓ Riscontro documentale derivante da consultazione albi, interrogazione registri, etc.
- ✓ Informazioni sulle società quotate i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato ai sensi della direttiva MIFID
- ✓ Copia del decreto di autorizzazione del MEF
- ✓ Etc.

***I destinatari degli obblighi antiriciclaggio si astengono dall'applicazione delle misure semplificate se riscontrano dubbi sulla idoneità o veridicità delle informazioni, se non vi siano più le condizioni per configurare un basso rischio di riciclaggio o, comunque, in ogni caso vi sia il sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo***

Le verifiche effettuate ed il riscontro documentale da esibire



## Adeguata verifica della clientela

### Gli obblighi rafforzati di adeguata verifica

Casistica prevista dal D.Lgs 231/2007:

- Cliente non fisicamente presente al momento dell'identificazione
- Persone politicamente esposte
- Conti di corrispondenza con enti corrispondenti di Stati Extracomunitari
- Altre specifiche casistiche (versamento contanti o valori provenienti da altri Stati, invio UIF segnalazione, etc.)

Esibizione documentale:

- ✓ Riscontro documentale derivante da atti notarili, interrogazione registri, etc.
- ✓ Ulteriore documentazione attestante verifica dei dati attraverso strumenti quali contatto telefonico su utenza fissa, invio di comunicazioni al domicilio, verifica su residenza, incontri *in loco*, etc.
- ✓ Web check e documentazione PEP
- ✓ Riscontro documentale circa le cariche pubbliche eventualmente ricoperte dal cliente e/o titolare effettivo
- ✓ Analisi origine dei fondi anche mediante attestazione del cliente
- ✓ Copia della dichiarazione di trasferimento di contante (art. 3 D.Lgs. 195/2008)
- ✓ Attestazione approfondimenti effettuati in caso di utilizzo di banconote di grosso taglio e

Le verifiche effettuate ed il riscontro documentale da esibire



## Adeguata verifica della clientela

### Controllo costante

Esibizione documentale:

- ✓ Manuale, indicazione e procedure circa le modalità e la calendarizzazione delle verifiche connesse con il controllo costante
- ✓ Documenti attestanti il monitoraggio periodico eseguito
- ✓ Eventuale comunicazione alla clientela

### Esecuzione degli obblighi di adeguata verifica da parte di terzi

Esibizione documentale:


- ✓ Idonea attestazione da parte di uno dei soggetti previsti dall'art. 30 del DL 231/2007 che abbia le caratteristiche previste e, in particolare, sia idonea a confermare l'identità tra il soggetto che deve essere identificato e il soggetto titolare del rapporto instaurato presso l'intermediario o professionista attestante
- ✓ Nel caso di rapporti continuativi, procedure di controllo costante

Le verifiche effettuate ed il riscontro documentale da esibire

**Adeguata verifica della clientela**

**Il controllo costante sui rapporti di durata**

**Assolvimento obbligo in base al rischio**





Le verifiche effettuate ed il riscontro documentale da esibire

**Adeguata verifica della clientela**

**Il controllo costante sui rapporti di durata**



Le verifiche effettuate ed il riscontro documentale da esibire



## Le procedure da adottare in relazione ai diversi profili di rischio

Nuovi criteri di valutazione concernenti il cliente


- ❑ Natura giuridica e caratteristiche del cliente: nel caso di cliente persona fisica assumono specifico rilievo le cariche ricoperte in ambito politico-istituzionale, societario, in associazioni o fondazioni, soprattutto se si tratta di entità residenti in Stati extracomunitari diversi da paesi terzi equivalenti
- ❑ Natura giuridica e caratteristiche del cliente: nel caso di cliente non persona fisica rileva la finalità della sua costituzione, gli scopi che persegue e le modalità attraverso cui opera per raggiungerli, nonché la forma giuridica adottata. Assume forte rilievo la connessione del cliente non persona fisica con entità residenti in ordinamenti non equivalenti sotto il profilo della lotta al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo

Le verifiche effettuate ed il riscontro documentale da esibire

## Le procedure da adottare in relazione ai diversi profili di rischio

Nuovi criteri di valutazione concernenti il cliente

- ❑ Le attività svolte e gli interessi economici: rileva la riconducibilità delle attività economiche a quelle tipologie che per loro natura presentano particolari rischi di riciclaggio



necessarie specifiche cautele!

*Esempi:* attività economiche caratterizzate dalla movimentazione di elevati flussi finanziari, appalti, sanità, raccolta e smaltimento rifiuti, situazioni di difficoltà o debolezza economica e finanziaria, particolari connessioni commerciali

Le verifiche effettuate ed il riscontro documentale da esibire



## Le procedure da adottare in relazione ai diversi profili di rischio

Nuovi criteri di valutazione concernenti il cliente

- ❑ Area geografica di interesse del cliente o della controparte: rilevano la residenza o sede, il luogo di localizzazione dell'attività svolta o comunque degli affari, specie se ingiustificatamente distanti dalla sede del destinatario. Assume inoltre rilievo la presenza nel territorio di fenomeni di illiceità suscettibili di alimentare condotte di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo

Sono considerati, per quanto noti o conoscibili:

- ✓ Il grado di infiltrazione della criminalità economica
- ✓ I fattori di debolezza socio-economica o istituzionale
- ✓ I fenomeni di "economia sommersa"
- ✓ Le informazioni utili desumibili da fonti pubbliche quali, a titolo esemplificativo, le relazioni di inaugurazione dell'anno giudiziario, quelle della Direzione Nazionale Antimafia, quelle del Ministero dell'Interno sull'attività della DIA e sull'attività delle Forze di Polizia, etc.

Le verifiche effettuate ed il riscontro documentale da esibire



## Le procedure da adottare in relazione ai diversi profili di rischio

Il Provvedimento di Banca d'Italia del 3 aprile 2013 – *Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, N. 231* – fissa due ben determinate tipologie di

### titolare effettivo:

- La persona fisica o le persone fisiche per conto delle quali il cliente realizza un'operazione → titolare effettivo *sub 1)*
- Nel caso in cui il cliente e/o il soggetto per conto del quale il cliente realizza un'operazione siano entità diverse da una persona fisica, la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano l'entità ovvero ne risultano beneficiari → titolare effettivo *sub 2)*

Le verifiche effettuate ed il riscontro documentale da esibire



## Le procedure da adottare in relazione ai diversi profili di rischio

- 👉 I destinatari adottano misure ragionevolmente appropriate per la verifica dei dati concernenti il titolare effettivo *sub 2)* alla luce del profilo di rischio del cliente, del rapporto o dell'operazione
- 👉 Quando sussiste un basso rischio di riciclaggio e/o di finanziamento del terrorismo, la verifica relativa al titolare effettivo *sub 2)* può essere effettuata acquisendo una dichiarazione di conferma dei dati relativi al titolare effettivo sottoscritta dal cliente, sotto la propria responsabilità
- 👉 La verifica dei dati sul titolare effettivo può avvenire successivamente all'instaurazione del rapporto purché siano assunte adeguate misure per impedire che vengano effettuate operazioni nelle more della verifica
- 👉 La verifica dei dati sul cliente, sull'esecutore e sul titolare effettivo può avvenire dopo l'instaurazione del rapporto, qualora ciò sia necessario per non interrompere la normale conduzione degli affari e risulti un basso rischio di riciclaggio e comunque entro trenta giorni dall'instaurazione del rapporto

Le verifiche effettuate ed il riscontro documentale da esibire

## Le procedure da adottare in relazione ai diversi profili di rischio

### Individuazione del titolare effettivo *sub 2)*

Nel caso in cui il cliente sia una società il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o esercitano il controllo diretto o indiretto del cliente

Nozione di controllo ex art 2359 codice civile:

- ✓ Tutte le persone fisiche che hanno il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale superiore al 25% del capitale o dei diritti di voto
- ✓ Se una percentuale superiore al 25% del capitale o dei diritti di voto è controllata da persona giuridica, il titolare effettivo deve essere individuato nella persona fisica che, in ultima istanza, esercitano il controllo su tale soggetto. Tale criterio deve essere applicato per ogni persona giuridica che possiede o controlla più del 25%
- ✓ Il titolare effettivo può rinvenirsi in uno o più soggetti preposti all'amministrazione della società. Tale circostanza è fondamentale quando non ricorrano nessuna delle precedenti condizioni


Le verifiche effettuate ed il riscontro documentale da esibire



## Le procedure da adottare in relazione ai diversi profili di rischio

Tranne particolari e ben determinati casi – ad esempio società quotate in borsa – il titolare effettivo esiste sempre.

Non si rende necessaria l'individuazione del titolare effettivo per i soggetti che beneficiano dell'adeguata verifica semplificata



I destinatari degli obblighi di adeguata verifica possono astenersi dal proseguire nella ricerca del titolare effettivo quando, risalendo la catena di controllo, individuino come controllante un soggetto diverso da persona fisica che, se fosse cliente, sarebbe sottoposto al regime di adeguata verifica semplificata



Le verifiche effettuate ed il riscontro documentale da esibire



## Le procedure da adottare in relazione ai diversi profili di rischio


Particolarità:

Per le fondazioni, i *trust* e le organizzazioni *non profit* in generale il titolare effettivo va individuato:

- a. Nelle persone fisiche beneficiarie del 25% o più del patrimonio dell'ente qualora i futuri beneficiari siano già stati determinati. In caso contrario, qualora i beneficiari non risultino ancora determinati nella categoria di persone nel cui interesse principale è istituito o agisce l'ente
- b. Nelle persone fisiche che esercitano il controllo, anche di fatto, sul 25% o più del patrimonio dell'ente ovvero siano titolari di una percentuale di voti superiore al 25%
- c. In uno o più soggetti preposti all'amministrazione, in considerazione dell'eventuale influenza esercitata sulle decisioni


Le verifiche effettuate ed il riscontro documentale da esibire

## L'individuazione del titolare effettivo




Le verifiche effettuate ed il riscontro documentale da esibire

## L'individuazione del titolare effettivo



Le verifiche effettuate ed il riscontro documentale da esibire

## L'individuazione del titolare effettivo




In questo caso si dovrà considerare anche l'esistenza di altri rapporti in base ai quali le persone fisiche esercitano il controllo sulla direzione del cliente quali ad esempio:

- patti parasociali;
- socio di riferimento in virtù di rapporti familiari tra i partecipanti al capitale sociale;
- persona fisica che controlla la società che esercita attività di direzione e coordinamento sul cliente);
- ecc.

Le verifiche effettuate ed il riscontro documentale da esibire

## Registrazione e conservazione dei dati

Conservazione dei dati



Prova documentale: conservata **copia o riferimenti** dei documenti richiesti, nonché le registrazioni consistenti nei documenti originali o nelle copie aventi analoga efficacia probatoria per un periodo pari a dieci anni dalla conclusione dell'operazione o del rapporto continuativo

Art. 36 e ss. DL 231/2007 – Obblighi di registrazione:

*“per quanto riguarda gli obblighi di adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo, conservano la copia o i riferimenti dei documenti richiesti”*


Prov. Bdl 03/04/2013, Sez. VIII – Obblighi di conservazione:

*“i destinatari conservano in formato cartaceo o elettronico i documenti acquisiti nell'effettuazione dell'adeguata verifica”*

Le verifiche effettuate ed il riscontro documentale da esibire

## Registrazione e conservazione dei dati

### Registrazione dei dati



Prova documentale: dimostrare che la registrazione dei dati è stata effettuata tempestivamente e, comunque, non oltre il trentesimo giorno successivo al compimento dell'operazione, all'instaurazione del rapporto continuativo, ovvero **dall'eventuale conoscenza successiva** di ulteriori informazioni o al termine del rapporto continuativo

Importante instaurare una procedura che formalizzi la data di ricezione delle modifiche intervenute nei dati originariamente comunicati, dalla quale possa esser fatto oggettivamente decorrere il termine dei trenta giorni!

Esempi:

- ✓ Timbro
- ✓ Email
- ✓ Pec
- ✓ Raccomandata
- ✓ Fax

Le verifiche effettuate ed il riscontro documentale da esibire

## Il rispetto degli obblighi di segnalazione


Il verificatore, può avvalersi del medesimo campione utilizzato in materia di adeguata verifica, ovvero individuare un nuovo campione

Elementi per la scelta di un nuovo campione:

- i. Importo operazioni
- ii. Localizzazione territoriale
- iii. Operazioni contraddistinte da particolari causali
- iv. Operazioni maggiormente ricorrenti

Sulla base del campione così determinato dovrà essere verificata l'ipotesi di omessa segnalazione con riferimento a due differenti fattispecie:

Omessa segnalazione di operazione sospetta al legale rappresentante da parte del dipendente




Omessa trasmissione della segnalazione all'UIF da parte del legale rappresentante

Le verifiche effettuate ed il riscontro documentale da esibire

## Il rispetto degli obblighi di segnalazione

Due differenti tipologie di responsabilità




### Responsabilità I° livello

Omessa segnalazione da parte del dipendente/collaboratore al responsabile SOS

Documentazione:

- ✓ Procedure interne istituite
- ✓ Scheda profilatura rischio cliente
- ✓ Flusso informativo da e verso il responsabile SOS
- ✓ Periodicità aggiornamento dati
- ✓ Riscontro documenti acquisiti



### Responsabilità II° livello

Omessa segnalazione da parte del responsabile SOS (eventuali profili di omissione colpevole)

Documentazione:

- ✓ Flusso informativo da e verso il dipendente/collaboratore
- ✓ Corretta circolazione informazioni
- ✓ Supplemento “indagini”
- ✓ Adeguatezza completezza istruttoria interna



Le verifiche effettuate ed il riscontro documentale da esibire



## Il rispetto degli obblighi di segnalazione

In entrambi i casi è necessario produrre tutta la documentazione ritenuta utile ai fini dell'istruttoria e che possa aiutare a ricostruire l'iter logico che ha portato alla decisione di inoltrare la segnalazione o di archivarla.

Tale documentazione deve esser in grado di poter supportare:

- La coerenza logica del ragionamento
- L'oggettività delle scelte
- la validità delle motivazioni
- L'ampiezza e la completezza dell'esame svolto
- L'analisi svolta sul cliente sia sotto il punto di vista oggettivo (caratteristiche, entità e natura operazione/rapporto) che sotto il punto di vista soggettivo (profilo cliente, capacità economica, *modus operandi*)
- L'uso appropriato degli indicatori di anomalia
- Le tempistiche di inoltro della segnalazione
- La decisione di astenersi o meno dal compiere l'operazione
- La condivisione del flusso eventuale di ritorno dall'UIF


Le verifiche effettuate ed il riscontro documentale da esibire



## Comunicazione delle infrazioni al MEF

Al fine di valutare l'aderenza agli obblighi previsti dall'art. 49 DL 231/2007 si potrà dover esibire

- Manuali e procedure di rilevazione delle infrazioni connesse con l'art. 49 adottate dal Professionista
- RegISTRAZIONI operate sulle scritture contabili obbligatorie, individuando eventualmente un campione di riferimento



In caso di esternalizzazione amministrativa è necessario coinvolgere il professionista incaricato (obblighi indiretti per i Professionisti)

Le verifiche effettuate ed il riscontro documentale da esibire



## I doveri dell'Organo di Controllo

In presenza di Organi di controllo (Collegio Sindacale, Consiglio di sorveglianza, Comitato di controllo di Gestione, Organismo di Vigilanza e tutti i soggetti incaricati del controllo comunque denominati) si può dover esibire

- Verbali delle riunioni del Collegio Sindacale
- Verbali delle riunioni degli altri organi di controllo
- Eventuale trasmissione alle Autorità di vigilanza di tutti i fatti o atti cui vengono a conoscenza
- Comunicazione al legale rappresentante, o suo delegato, delle infrazioni di cui hanno notizia
- Comunicazione al MEF delle infrazioni ex art. 49, DL 231/2007
- Comunicazioni all'Autorità di vigilanza delle infrazioni ex art. 36, D.L. 231/2007

Le verifiche effettuate ed il riscontro documentale da esibire



## L'attuazione degli obblighi formativi

Al fine di verificare il rispetto degli obblighi di formazione del personale ed al fine di supportarne la continuità e sistematicità, sarà necessario esibire

- ✓ Attestazioni di eventuali corsi svolti
- ✓ Fogli presenze debitamente siglati
- ✓ Programmi dei corsi
- ✓ Moduli formativi e brochure degli incontri effettuati
- ✓ Programma di formazione, in linea con l'evoluzione normativa
- ✓ Brochure e calendari dei corsi che verranno effettuati
- ✓ Descrizione del personale che prenderà parte

**Grazie per l'attenzione**

**CONTATTI**

**Dott. Thomas Kraicsovits**

Via San Marino 12 –Roma  
Piazza del Duomo 20 - Milano  
Tel. +39 068549191  
[www.devitoeassociati.com](http://www.devitoeassociati.com)  
[t.kraicsovits@devitoeassociati.com](mailto:t.kraicsovits@devitoeassociati.com)